

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Come detto la Trinacria, attraverso i suoi ultimi rappresentanti legali, non sarebbe stata in grado di documentare il possesso dei beni oggetto del noleggio e, conseguentemente, del relativo valore. Circostanza, come osservato, già da sola altamente indiziaria. Esiste, tuttavia, in atti documentazione di una cessione di beni avvenuta il 27/2/2007, cui si è fatto riferimento esaminando la vicenda di cui al § 12.5.2. In particolare nel gennaio 2007 la Trinacria 2001 veniva posta in liquidazione. Con fattura n. 3 del 27/2/2007 i beni della Trinacria 2001 (verosimilmente tutti i beni di qualche valore dal momento che successivamente non pare che siano intervenute altre cessioni significative) venivano ceduti alla Sicilia Service (società, come si ricorderà, riconducibile a Lo Presti Natale, persona legata al Sauta, nonché costituita proprio nel 2007) per un importo di € 148.548,78 comprensivo di iva, che veniva corrisposto da quest'ultima società in data 18.4.2008 e 29.10.2008.

Può, pertanto, ragionevolmente ipotizzarsi che alla data del 27/2/2007 la Trinacria 2001 disponesse di beni per un valore non superiore a circa 148.000 euro.

Circostanza che appare coerente con le risultanze dei bilanci.

Alla data del 31/12/2005 la società annotava in bilancio alla voce "immobilizzazioni materiali" un valore di € 50.116 (a seguito di un ammortamento nel corso dell'anno di € 7.216). Per l'anno 2005 nel libro dei cespiti ammortizzabili risultavano annotati "mobili e arredamenti per ufficio" ed altre attrezzature analoghe, ammortizzabili al 15% annuo, per un valore complessivo di acquisto di € 42.235,82; nonché "macchine d'ufficio" (computer e simili), ammortizzabili al 20% annuo, per un valore d'acquisto complessivo pari a € 41.494,26.

Alla data del 31/12/2006, il valore delle immobilizzazioni materiali saliva a € 193.850,00 (previo ammortamento di € 31.556,00, a seguito di acquisti parte dei quali documentati da fatture: parte emesse da Plain Assistance del più volte menzionato Lo Presti Natale; parte emesse da PC Service; parte, ma in misura assolutamente minore, da altre ditte. Dal libro dei cespiti ammortizzabili sembrerebbe che, alla data del 31/12/2006, la società sarebbe stata in possesso di ulteriori macchine d'ufficio per un valore complessivo d'acquisto di € 108.289,05 e ulteriori mobili e arredi per un valore complessivo d'acquisto di € 63.374,70

Nel corso del 2006, tuttavia, la Trinacria effettuava noleggi di beni per un canone complessivo di € 146.400,00. In tal senso va evidenziato che i contratti del 15/3/2006 e del 1/9/2006, ove reali, dovevano necessariamente riguardare beni diversi, dal momento che il primo veniva a scadere in epoca significativamente successiva alla stipula del secondo²⁴⁷. Infine deve osservarsi che il primo contratto aveva la durata di 9 mesi e quindici giorni. Quanto al secondo contratto, il canone corrisposto, come si evince dalle fatture, riguarderebbe il periodo 1/9/2006-31/12/2006, dunque solo quattro mesi. Ne discende che ragguagliando all'anno i canoni di noleggio si avrebbe, quanto al primo contratto, un canone annuo di € 87.915,84; quanto al secondo contratto si porrebbe, addirittura, ad un canone annuo di € 230.400,00.

Tali valori appaiono del tutto incompatibili con il valore della merce presuntivamente detenuta dalla Trinacria 2001 s.r.l., dal momento che il canone annuo praticato finirebbe col raggiungere un importo più che doppio rispetto al valore della merce noleggiata.

In proposito il consulente del pubblico ministero stima che, *pur tenendo conto della natura dei beni noleggiati, del periodo di locazione, della quota di ammortamento, delle spese di manutenzione*

²⁴⁷ Il riferimento è allo svolgimento dell'attività formativa relativa ai progetti IF2006A0021, IF2006B0141, IF2006C0203, i quali, come si evince dalle note di revisione a saldo in atti, terminavano l'attività progettuale il 31/12/2006.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

del cespite nonché dell' incidenza degli oneri finanziari, il canone di locazione non potrebbe comunque superare la soglia del 40% del costo sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto di noleggio. Non è dato sapere se tale parametro sia arbitrario. È tuttavia evidente a chiunque che il canone di noleggio annuale di un bene, per quanto comprensivo di oneri di manutenzione, mai potrebbe raggiungere il costo di acquisto, chè altrimenti l'operazione sarebbe totalmente antieconomica, risultando infinitamente più conveniente procedere direttamente all'acquisto del bene. Circostanza che vale a maggior ragione per arredi ed attrezzature analoghe, i quali hanno un tempo di obsolescenza particolarmente lungo e costi di manutenzione estremamente ridotti.

Pertanto, pur in assenza di una stima specifica (peraltro impossibile dal momento che non è stata documentata la natura dei beni), può concludersi in termini di ragionevole certezza che il canone di noleggio riportato nel contratto e nelle fatture – ove queste si riferiscano ad operazioni di noleggio effettivamente realizzate – è notevolmente sovradimensionato rispetto al valore reale di mercato.

Questa valutazione, peraltro, appare genericamente confermata dai rapporti pregressi intrattenuti dalla Trinacria 2001 con la Aram.

Risulta, infatti, dalla consulenza del pubblico ministero che anche negli anni precedenti la società aveva proceduto al noleggio di beni nei confronti della Aram. Il canone complessivo, tuttavia, non aveva mai raggiunto un ammontare così elevato.

In particolare risulterebbe che anche nel 2005 la Trinacria avrebbe concordato dei noleggi con ARAM. In tal caso, tuttavia, sarebbe stato stipulato un solo contratto, per il periodo decorrente dal 1/4/2005 fino alla fine dell'attività formativa, per un canone complessivo di € 62.420,00 comprensivo di manutenzione. Ben lontano, dunque, dal canone complessivo di € 146.400,00 di cui alle operazioni relative all'anno successivo.

Come sopra osservato risulta documentalmente che le fatture del 11/7/2006 e del 29/12/2006 sono state imputate ai costi relativi ad alcuni dei progetti approvati e finanziati dalla Regione, dunque il relativo importo è stato posto a carico del finanziamento regionale. L'incompletezza della documentazione in atti non consente di operare analoga verifica con riferimento alle altre fatture.

Come già ripetutamente evidenziato, tuttavia, a quanto risulta l'Aram non disporrebbe di altre risorse diverse da quelle provenienti dai fondi pubblici vincolati specificamente alla realizzazione dei vari progetti formativi approvati. Ne discende che, poiché le fatture sopra elencate risultano pagate dall'ARAM – con denaro corrisposto a Trinacria 2001 mediante bonifico bancario – deve ragionevolmente ritenersi che detti pagamenti siano stati effettuati abusando del denaro pubblico di cui la medesima associazione aveva la disponibilità e, pertanto, che, comunque, le sovrattatture (o le fatture) per operazioni totalmente inesistenti siano state realizzate allo scopo di giustificare il movimento di denaro dalla ARAM alla Trinacria 2001.

Tali attività, ovviamente, sono frutto di un'orditura dolosa, realizzata con lo scopo ultimo di distrarre le risorse pubbliche a beneficio di chi aveva il compito di gestirle: in tal senso è sufficiente osservare che la Trinacria 2001, a vantaggio della quale sono stati effettuati i pagamenti, era interamente riconducibile al Sauta – gestore dell'ARAM – ed alla moglie.

Ne discende la sussistenza dei reati ipotizzati ai capi 35 e 36 dell'ordinanza del 9 luglio.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari**§ 13.3 (Capi 38bis, 38ter ordinanza del 9/7/2013) noleggio di una Audi A8**

In data 28/8/2008 la Elfi Immobiliare acquistava dalla Scisap, azienda di noleggio, l'autovettura Audi A8 tg. CZ518KL al prezzo di €. 60.000,00 iva compresa. L'importo veniva pagato quanto a €. 50.000 mediante bonifico, quanto a €. 10.000,00 mediante due assegni dell'importo di €. 5.000,00 ciascuno.

Immediatamente dopo l'acquisto, la vettura veniva noleggiata da ElFi Immobiliare alla ARAM per un canone che, in maniera assolutamente singolare, era sostanzialmente crescente di anno in anno. In occasione dell'accesso del 13/3/2013 Feliciotto Graziella dichiarava che «*le fatture di noleggio ... si riferiscono all'autovettura Audi A8 targata CZ518KL. Relativamente al contratto di noleggio dell'autovettura in argomento mi riservo di effettuare delle ricerche e di esibirlo...*».

In particolare risulta un primo contratto di noleggio datato 28/8/2008, relativo al periodo 28/8/2008-31/12/2009, per il canone di €. 2.000,00 mensili oltre iva, comprensivo di tasse automobilistiche, copertura assicurativa RCA e incendio/furto, interventi di manutenzione. Al tempo la Elfi Immobiliare era amministrata da Sautta Elio.

Il canone relativo a detto contratto veniva corrisposto da Aram sulla scorta delle seguenti fatture che, come riscontrabile dai giornali per la registrazione delle operazioni contabili, venivano imputate ai progetti formativi approvati e finanziati dalla Regione come segue:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO	PROGETTI
n. 3 del 27/12/2008	12.500,00	vs.dare x noleggio auto da agosto a dicembre 2008	no	IF2008B0166 per intero
n. 9 del 1/8/2009	19.200,00	vs.dare x noleggio auto mesi gennaio-agosto 2009	no	IF2009A0014 per €. 4.163,85; IF2009B0166 per €. 3.161,44 IF2009C0227 per €. 10.255,45
n. 10 del 16/9/2009	9.600,00	vs.dare noleggio auto mesi settembre-dicembre 2009	no	IF2009A0014 per €. 2.081,93; IF2009B0166 per €. 588,73 IF2009C0227 per €. 5.127,72

Tutte le fatture risultano regolarmente pagate mediante bonifico a favore del c/c n. 1000/1298 acceso a nome di Elfi Immobiliare presso l'istituto Intesa Sanpaolo agenzia di Messina c.so Cavour²⁴⁸.

Il secondo contratto di noleggio è datato 31/12/2009 ed è relativo al periodo 1/1/2010 – 31/12/2010. Il canone, malgrado l'invecchiamento del veicolo, risulta elevato ad €. 2.500,00 mensili oltre iva, come il precedente comprensivo di tasse automobilistiche, copertura assicurativa RCA e incendio/furto, interventi di manutenzione.

Il canone relativo a detto contratto veniva corrisposto da Aram sulla scorta delle fatture di seguito elencate. In atti non risulta la documentazione relativa ai progetti formativi approvati e finanziati nel 2010, sicchè non è possibile verificare come dette fatture siano state imputate. Le fatture, tuttavia, risultano regolarmente pagate da Aram mediante bonifico bancario a favore del c/c n. 1000/1298 acceso a nome di Elfi Immobiliare presso l'istituto Intesa Sanpaolo agenzia di Messina c.so Cavour.

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO	BONIFICI
n. 13 del 14/9/2010	24.000,00	vs.dare x noleggio Audi A8 dal 01/01/2010 al 31/08/2010	no	bonifico valuta 15/9/10
n. 15 del 16/12/2010	12.000,00	vs.dare x noleggio Audi A8 dal 01/09/2010 al 31/12/2010	no	bonifico valuta 20/12/2010

Elfi, pertanto, dal noleggio, in poco meno di due anni e mezzo, incassava da ARAM la cifra complessiva di €. 77.300,00, praticando un canone che, per il 2008 era di €. 3.125,00 al mese, per il 2009 era di €. 2.400,00 al mese, per il 2010 era di €. 3.000,00 al mese.

Infine, in data 31/3/2011, la vettura veniva venduta dalla ElFi Immobiliare alla s.p.a. Formula 3 per l'importo di €. 19.000,00 iva inclusa.

Pertanto, in meno di tre anni, a fronte di un costo di acquisto di €. 60.000,00, Elfi Immobiliare riusciva ad incassare la complessiva somma di €. 96.300,00, di cui, evidentemente, €. 77.300,00 a cari-

²⁴⁸ Il pagamento dell'ultima fattura risulta effettuato con bonifico con valuta del 23/6/2010.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

co del Fondo Sociale Europeo, o comunque della Regione Siciliana, con una plusvalenza di 36.300,00 euro.

Il contratto appare esso stesso, come gli altri precedentemente esaminati, uno strumento fraudolento per sottrarre risorse alla Regione Siciliana, facendo apparire costi, in realtà in gran parte inesistenti, come funzionali ad attività della formazione.

In tal senso va osservato, in primo luogo, che un veicolo delle caratteristiche di quello testè descritto è del tutto sovradimensionato per le esigenze dell'ente e, già come tale, l'Amministrazione avrebbe dovuto escluderne i costi: trattasi, infatti, di una vettura di lusso che non ha alcuna apparente attinenza con i bisogni dell'attività formativa. Evidente il sospetto che il veicolo venisse impiegato per i bisogni individuali degli indagati e non per le esigenze dell'ente. Del resto non può essere un caso che, poco prima della dismissione del veicolo (come detto ceduto nel marzo del 2011), Elfi Immobiliare procedeva al noleggio di altro veicolo analogo, acquisito, però, nuovo, con la formula del leasing; veicolo che, malgrado sia stato acquisito in noleggio dalla Elfi Immobiliare, veniva certamente utilizzato per scopi privati dai coniugi Sauta.

Infatti con contratto datato 22/12/2010 la Elfi Immobiliare, rappresentata da Feliciotto Graziella e con fidejussioni della stessa Feliciotto e del marito Sauta Elio, prendeva in leasing dalla Volkswagen Bank, per il tramite di s.p.a. Nicolò Riolo, la vettura Audi A8 3.0 V6 TDI 250 CV avente n. telaio WAUZZZ4H7BN010027, di seguito verosimilmente immatricolata con la targa EB ... KT. L'operazione prevedeva una durata di 48 mesi per un corrispettivo complessivo, compreso di interessi, di €. 74.560,96 oltre IVA, ripartito in un canone anticipato di €. 20.117,83 + iva e 48 rate mensili di €. 1.158,79 oltre iva, a fronte di un importo finanziato di €. 60.353,52, con facoltà di acquisto alla scadenza per un prezzo ulteriore di €. 12.070,70. Il veicolo veniva consegnato in data 30/12/2010.

Alla data del 7/3/2013 il veicolo risultava certamente nella disponibilità dei coniugi Sauta, dal momento che, a seguito di servizio di osservazione, si constatava che lo stesso era parcheggiato nei pressi dell'abitazione del Sauta – in omissis –, pressochè di fronte al portone di ingresso, in corrispondenza di un garage con relativo passo carrabile – e che il Sauta ne deteneva le chiavi ponendovisi alla guida. Si rilevi, tra l'altro, che a tale data il Sauta, formalmente, non solo non era amministratore della Elfi, ma neppure socio, essendo ricoperta tale carica dalla moglie, che deteneva anche il 100% delle quote societarie.

Inoltre, come emerge dalle conversazioni intercettate il 19/12/2012 tra Sauta Elio e la moglie²⁴⁹, il veicolo doveva essere verosimilmente impiegato per una gita in località di neve: infatti la Feliciotto rappresentava, indignata, al marito di avere appreso (probabilmente) dall'officina concessionaria che detto veicolo non poteva montare le catene da neve, sicchè sarebbe stato necessario montare le gomme da neve con conseguente spesa particolarmente rilevante («ti ricordi la targa dell'Audi????... è intestata a... cosa... a Elfi ... ciao... è (incomprensibile) allucinante, praticamente ho telefonato a Palermo... per l'Audi... signora mi richiami per le catene, mi ha detto che l'Audi non monta catene, perchè... dobbiamo comprare le gomme da neve, 1.500,00 euro di gomme... ma è assurda stà cosa gli ho detto io scusi... domani venga col libretto in ogni caso per le spazzole così gliele mettiamo in un attimo venga col libretto vediamo un pò, poi per quanto mi risulta non è catenabile perchè il tipo di struttura dell'Audi non ha lo spazio per mettere le catene e quindi non è prevista per quella gomma e per quella

²⁴⁹ conversazioni progressivi nn. 2102, 2104, 2114 del 19.12.2012 delle ore 11:31:49, 11:33:34, 12:01:28 (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza omissis in uso a FELICIOTTO Graziella (moglie di SAUTA Elio)

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

macchina nessun tipo di catene, solo le gomme da neve... e io spendo 1.500,00 euro di gomme da neve ci dissi, mi pigghiu l'aereo a stù puntu e posu a macchina mi faccia capire... comunque domani mi porti il libretto, ce lo fa presente quando viene, ma quello ha fatto due telefonate si è dovuto informare se ce l'aveva in magazzino e mi ha detto che era, una macchina del genere non è catenabile, ma è follia, cioè mi compro una macchina di 100.000,00 euro cioè, bah ma poi ne parliamo domani»).

Come detto il fatto che, pressochè in concomitanza con la dismissione del veicolo tg. CZ518KL, i coniugi Sauta abbiano acquisito per il tramite della Elfi Immobiliare un nuovo veicolo avente le medesime caratteristiche, da impiegare, almeno in via prevalente, per esigenze private, costituisce grave indizio della circostanza che anche il primo veicolo, benchè formalmente noleggiato ad ARAM, fosse di fatto in uso personale ai Sauta.

In ogni caso, a prescindere da tale aspetto, può affermarsi in termini di ragionevole certezza che il contratto di noleggio sia stato uno strumento fraudolento per trasferire, tramite l'ARAM, i costi di acquisto del veicolo sui finanziamenti regionali per la formazione, nonché per appropriarsi di consistenti somme di denaro, pari alla differenza tra i costi reali dell'operazione rappresentata e quelli fatti apparire.

A tal uopo assolutamente significativa appare la circostanza che, nel computer in uso a Sauta Elio presso l'Aram sia stata rinvenuta una bozza del contratto di noleggio del 31/12/2009²⁵⁰. Il contratto in questione, tuttavia, non è l'immagine di quello effettivamente depositato, ma, evidentemente, una bozza in lavorazione, verosimilmente ricavata da un reale contratto di noleggio. Lo stesso, infatti, contiene clausole, non presenti nel contratto depositato, platealmente incompatibili con la condizione e le caratteristiche di Elfi Immobiliare: si veda, per esempio, la clausola – che, nel contratto depositato, scompare dall'art. 4 (intitolato manutenzione e riparazione) – secondo la quale il cliente sarebbe stato obbligato ad effettuare, esclusivamente presso la rete assistenziale fiduciaria della Elfi, tutti gli interventi sopraindicati...; o ancora l'intero art. 5 (sostituzione) non presente nel contratto depositato, dove, tra l'altro, si fa riferimento ai servizi connessi al noleggio a lungo termine che Elfi avrebbe dovuto offrire, quali servizi tecnici al veicolo e servizi alla persona, consulenza assicurativa e peritale in caso di sinistri, ecc. Tutte condizioni, ovviamente, radicalmente incompatibili con le caratteristiche della Elfi Immobiliare che, appunto, non è e non risulta essere una società di noleggio, in possesso di rete di officine e di consulenti assicurativi.

La circostanza che tale schema di contratto, dal quale è stato ricavato il contratto definitivo datato 31/12/2009, sia stato rilevato sul computer in uso al Sauta, dimostra che l'operazione è stata interamente realizzata da quest'ultimo e non dalla Elfi che al tempo era formalmente amministrata dalla moglie.

Il canone di noleggio previsto nei contratti, inoltre, è totalmente fuori mercato, palesemente sovrastimato sia in rapporto al valore del veicolo, sia in rapporto alla natura ed alle caratteristiche del contratto.

Sarebbe sufficiente una mera indagine di mercato per verificare che il costo di un contratto di noleggio a lungo termine è sensibilmente inferiore a quello rappresentato nel caso di specie.

In proposito, come documentato nell'annotazione della Polizia di Stato del 1/6/2013, sono stati acquisiti preventivi presso la Auto Europa SicilybyCar. Da questi emerge che, per l'anno 2013, il no-

²⁵⁰ Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 11.01.2013 ore 17.45 (R.I.T. P.M. n. 1086/12) in uso a SAUTA Elio.

Tribunale di Messina Sezione del giudice per le indagini preliminari

leggio a lungo termine di una vettura di pari categoria di quella per cui è processo avrebbe un costo mensile di € 1.697,70 oltre iva nel caso di percorrenza limitata a un massimo di 5.000 km l'anno; di € 1.875,08 oltre iva nel caso di percorrenza massima di 30.000 km l'anno. Simili risultati sarebbero stati ottenuti mediante la consultazione dei siti internet di società di autonoleggio operanti sul territorio nazionale. Così dal sito www.facile.rent si otterrebbe, alla data del 2013, un costo mensile di € 1.719,75 + iva per il noleggio di un'autovettura Audi A8 3.0 TDI Fap Quattro Tiptronic per una durata di 36 mesi con un chilometraggio limite di 60.000 km. Dal sito www.finrent.eu si otterrebbe un canone mensile di € 1.590,00 oltre iva per il noleggio di una vettura Audi A8 V6 3.0 TDI Quattro Tiptronic per una durata di 48 mesi ed un chilometraggio limite di 120.000 km.

Del resto a dimostrazione dell'assunto è sufficiente fare riferimento a due evidenti circostanze.

Innanzitutto basta rapportare il contratto in esame a quello successivamente stipulato da Elfi con Volkswagen Bank: benché quest'ultimo contratto avesse ad oggetto un veicolo della stessa marca e modello, ma nuovo di fabbrica (quindi non usato e di maggiore valore), e malgrado la formula fosse quella del leasing, dunque con facoltà finale di riscatto, talché il canone di noleggio coprirebbe, in parte, il costo di acquisto del veicolo, il canone praticato era notevolmente più basso: € 1.158,79 oltre iva al mese a fronte di € 2.000,00 o 2.500,00 più iva del contratto apparentemente stipulato da Aram. Evidente l'assurdità di quest'ultima soluzione, dal momento che praticando la prima, ad un costo sensibilmente inferiore, l'utente avrebbe potuto, infine, acquisire la proprietà del mezzo che, nella soluzione perseguita dall'Aram, restava invece in proprietà del noleggiatore. Senza contare che l'acquisizione in leasing del veicolo nuovo avrebbe consentito all'utente di fruire di servizi più ampi e di maggiore qualità, derivanti dell'interloquire con un'azienda specializzata nel settore, munita dunque di una struttura adeguata, piuttosto che con una società non operante nel settore e del tutto priva di qualunque organizzazione, anche elementare, destinata allo scopo.

Può pertanto affermarsi che il canone di noleggio corrisposto da Aram con oneri a carico del finanziamento pubblico sia stato sovrastimato come minimo di un migliaio di euro al mese.

La circostanza è platealmente confermata dall'andamento del contratto: dopo un anno e quattro mesi, con il veicolo evidentemente più vecchio, il canone, piuttosto che diminuire, veniva aumentato del 25%. Circostanza, ovviamente, che non ha alcuna logica di mercato dal momento che, a queste condizioni, nessuno reitererebbe il contratto, preferendo, piuttosto, stipularne un altro relativo ad un veicolo nuovo: contratto che, seguendo lo schema praticato, avrebbe un costo minore.

Appare, pertanto, pienamente confermato l'assunto accusatorio secondo il quale il contratto di noleggio è stato in tutto o, quanto meno in parte, fittizio, rappresentando, come minimo, costi notevolmente superiori al reale.

Come detto tali costi sono stati certamente posti a carico dei finanziamenti pubblici.

Innanzitutto risulta che i canoni corrisposti per gli anni 2008 e 2009 sono stati formalmente imputati ai vari progetti finanziati dalla Regione. A tal fine, dunque, i relativi documenti riproducenti costi parzialmente fittizi devono essere stati esibiti, o comunque posti a disposizione dei funzionari della Regione ai fini del rendiconto finale (sebbene le fatture reperite non rechino il visto dell'ufficio competente). Quanto al 2010, come detto, tale verifica non è possibile in base alla documentazione in atti, non essendo presente quella relativa ai progetti approvati e finanziati a partire dal 2010.

In ogni caso, come più volte osservato, l'ARAM non dispone di risorse proprie, ma solo degli importi messi a disposizione dalla Regione Siciliana, a titolo di acconto o di saldo, quali finanziamento



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

vincolato alla realizzazione dei progetti formativi approvati. Ne discende che, risultando pagati i canoni di noleggio, tali pagamenti non possono che essere stati effettuati attingendo illegalmente ai fondi pubblici i quali, come detto, sono vincolati al soddisfacimento dei costi reali relativi ai progetti formativi approvati.

Ricorrono, pertanto, i reati contestati ai capi 38bis e 38ter dell'ordinanza del 9 luglio.

La circostanza che la prestazione sia stata erogata alla Aram da una società riconducibile, nel 2008/2009, direttamente al Sauta, contemporaneamente amministratore della medesima Aram, quindi, per il 2010, a Feliciotto Graziella, moglie del Sauta, dimostra platealmente la natura fraudolenta della condotta.

§ 13.4 Capi 2 e 3 – Noleggi da Sicilia Service a Aram (Sauta, Lo Presti, Budar, Natoli, Galletti)

Già con la prima consulenza eseguita su richiesta della Procura veniva evidenziato che, nel periodo compreso tra il 1/3/2007 ed il 2/1/2012, Aram, rappresentata da Sauta Elio, stipulava contratti di noleggio attrezzature con Sicilia Service per un canone complessivo di ben € 721.070,00 iva inclusa, con emissione di fatture, nel periodo 3/8/2007 – 22/5/2012, per un ammontare complessivo di € 670.369,67 iva inclusa. Cifra evidentemente assai ragguardevole, a maggior ragione se si considera che, nella maggior parte dei casi, l'asserito noleggio riguardava attrezzature didattiche quali banchi, sedie e scrivanie. Dagli elementi desumibili dall'integrazione di consulenza depositata già nella prima fase delle indagini può ragionevolmente affermarsi che i canoni di noleggio di volta in volta concordati erano assolutamente sproporzionati.

Secondo quanto riscontrato in sede di successiva verifica ad opera della Guardia di Finanza, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2009 l'ARAM, in relazione ai progetti formativi approvati, per la voce "C1" *attrezzature didattiche* otteneva finanziamenti, regolarmente ammessi in sede di rendicontazione, per l'esorbitante cifra di € 585.093,34, così ripartita tra i vari progetti:

IF2006H0305 € 37.935,32;
IF2007C0136 € 33.287,20;
IF2007A0008 € 39.086,15;
IF2007D0002 € 31.699,53;
IF2007B0257 € 32.110,08;
IF2008A0014 € 39.551,52;
IF2008B0166 € 29.792,37;
IF2008C0227 € 108.645,16;
IF2009B0166 € 10.811,80;
IF2009C0227 € 16.623,88;
IF2009A0014 € 15.711,93;
FSE n. 1999.IT.16.PO.011/2.04/7.2.4/087 € 105.838,40;
FSE n. 1999.IT.16.PO.011/3.04/7.2.4/427 € 84.000,00.

Con contratto datato 1/3/2007 l'Aram, con espresso riferimento ai progetti formativi IF2007A0008, IF2007C0136 e IF2007B0257, prendeva in noleggio da Sicilia Service, nell'occasione rappresentata da Natoli Salvatore (il quale, però, ha disconosciuto la firma sul contratto), varie attrezzature didattiche (sedie, armadi, banchi, fotocopiatrici, ecc.) da destinare alle sedi formative di Messina, Noto, Catania, Agrigento e Palermo. Il tutto al canone di € 206.020,00 iva inclusa.

Tribunale di Messina Sezione del giudice per le indagini preliminari

A quanto pare, secondo le verifiche della Guardia di Finanza, il canone non veniva posto per intero a carico dei finanziamenti regionali. Invero, secondo quanto riscontrato: le fatture nn. 3 del 03/08/2007 (€ 8.000,00), 4 del 04/10/2007 (€ 4.000,00), 7 del 19/12/2007 (€ 15.000,00) e 9 del 31/12/2007 (€ 100.000,00), sarebbero state riportate per l'intero ammontare e per quota parte, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2007A0008, IF2007D002, IF2007B0257 e IF2007C0136; la fattura n. 1 del 12/03/2008 di Euro 79.020,00, a saldo, sarebbe stata posta, quanto a € 6.616,00, a carico del progetto formativo IF2007A0008, quanto a € 384,00 a carico del progetto formativo IF2007C0136.

Con contratto datato 2/1/2008 l'Aram, con espresso riferimento ai progetti formativi IF2008A0014, IF2008B0166 e IF2008C0227, prendeva in noleggio da Sicilia Service, nell'occasione rappresentata da Natoli Salvatore (il quale, ancora una volta, ha disconosciuto la firma sul contratto), varie attrezzature didattiche (sedie, armadi, banchi, fotocopiatrici, ecc.) da destinare alle sedi formative di Messina, Acquadolci, Noto, Catania, Agrigento e Palermo. Il tutto al canone di € 211.250,00 iva inclusa.

Anche in questo caso, a quanto pare, secondo le verifiche della Guardia di Finanza, il canone non veniva posto per intero a carico dei finanziamenti regionali. Invero, secondo quanto riscontrato: la fattura n. 12 del 28/07/2008 di € 30.000,00, veniva riportata, pro quota, per un ammontare complessivo di € 26.358,40, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2008C0227 (€ 15.375,69), IF2008A0014 (€ 6.242,75) e IF2008B0166 (€ 4.739,96); la fattura n. 14 del 27/10/2008 di € 150.000,00, veniva riportata, pro quota, per un ammontare complessivo di € 113.319,79, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2008C0227 (€ 7.484,44), IF2008A0014 (€ 21.447,50) e IF2008B0166 (€ 18.387,85); la fattura n. 19 del 31/12/2008 di € 31.250,00, veniva riportata, pro quota, per l'ammontare complessivo di € 27.456,66, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2008C0227 (€ 16.016,42), IF2008A0014 (€ 6.502,92) e IF2008B0166 (€ 4.937,32).

Con contratto datato parimenti 2/1/2008 l'Aram, con espresso riferimento al progetto formativo 1999.IT.16.PO.011/3.04/7.2.4/427, prendeva in noleggio da Sicilia Service, sempre rappresentata da Natoli Salvatore (che ha disconosciuto la firma sul contratto), varie attrezzature didattiche (sedie, armadi, banchi, fotocopiatrici, ecc.). Il tutto al canone di € 84.000,00 iva inclusa.

L'intero canone concordato veniva posto a carico del predetto progetto formativo, mediante le fatture n. 4 del 18/03/2008 (€ 42.000,00) e n. 7 del 09/04/2007 (€ 42.000,00), riportate per l'intero ammontare nella nota di revisione e nel giornale per la registrazione delle operazioni contabili.

Con contratto datato 2/1/2009 l'Aram prendeva in noleggio da Sicilia Service, questa volta rappresentata da Buda Francesco, varie attrezzature didattiche (sedie, armadi, banchi, fotocopiatrici, ecc.) al canone di € 40.000,00 iva inclusa. Nel contratto non veniva indicato né il progetto, né le sedi di destinazione delle attrezzature. A fronte dell'intero canone veniva emessa la fattura n. 1 del 07/07/2009 per € 40.000,00, importo che veniva distribuito tra i progetti formativi IF2009A0166 (€ 10.206,90), IF2009C0227 (€ 16.623,88) e IF2009A0014 (€ 14.896,56).

Analoghi contratti venivano stipulati con le date del 2/1/2010, 2/1/2011 e 2/1/2012, tutti per il canone di € 60.000,00.

A fronte di tali noleggi, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero, la Sicilia Service esibiva alla Guardia di Finanza le seguenti fatture, destinate a documentare l'acquisto e, quindi, la disponibilità di attrezzature:



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

n.	data	fornitore	importo iva inclusa	totale parziale
		Rizzo Giuseppe	400,00	
		Campione Carmela	1.200,00	
15	28/2/06	Casa Market	8.789,34	
3	27/2/07	Trinacria 2001 in liq.	148.548,78	
13	27/2/07	Fauci Carmelo	10.650,00	
4	27/2/07	Trinacria 2001 in liq.	1.672,76	(171.260,88)
631	22/5/07	Eurocosmetic s.r.l.	169,50	
721	12/6/07	Eurocosmetic s.r.l.	384,00	
27	12/6/07	NaPi Service	7.596,00	
47	6/8/07	NaPi Service	1.640,70	
50	6/9/07	NaPi Service	1.500,00	
56	27/10/07	NaPi Service	7.740,43	
65	31/12/07	A & M Office	38.070,00	
69	31/12/07	NaPi Service	12.000,03	
70	31/12/07	NaPi Service	9.600,00	
2	2/1/08	NaPi Service	1.213,47	(251.175,01)
20	26/2/08	NaPi Service	4.800,00	
24	29/2/08	NaPi Service	144,00	
20/A	4/3/08	Franca Mollura	2.150,00	
165/V	7/3/08	Plain Assistance	600,00	
390	17/3/08	Explorer Informatica	9.706,99	
293/V	2/5/08	Plain Assistance	300,00	
366/V	10/6/08	Plain Assistance	173,39	
736/V	14/11/08	Plain Assistance	180,00	
617	29/11/08	Explorer Informatica	535,56	(269.764,95)

Deve concludersi che alla data del 1/3/2007 Sicilia Service aveva attrezzature per un valore commerciale non superiore a € 171.260,88 iva inclusa; alla data del 2/1/2008 per un valore commerciale non superiore a € 251.175,01; alla fine del 2008 per un valore commerciale non superiore a € 269.764,95.

Ne discende la certezza della assoluta incongruità dei canoni praticati con i contratti risalenti al 2007 ed al 2008. Ad analoga conclusione, allo stato, non si può pervenire con riferimento ai contratti successivi.

Quanto al contratto del 2007 veniva fissato l'esorbitante canone di € 206.020,00, a fronte del quale veniva posto a carico dell'Erario l'importo di € 134.000,00. Alla data del 1/3/2007, come osservato, Sicilia Service, secondo la documentazione esibita dalla stessa, aveva acquistato beni mobili per un ammontare complessivo di € 171.260,88. Ovviamente, il canone locativo di mercato di un bene non può che corrispondere ad una piccola frazione del costo di acquisto del bene medesimo, chè, altrimenti, sarebbe infinitamente più conveniente acquistarlo in proprietà. Peraltro la convenienza del noleggio rispetto all'acquisto e la dimostrazione della congruità del canone, sarebbero condizioni per l'accesso al finanziamento pubblico.

Il rapporto tra canone di noleggio e prezzo d'acquisto, poi, dipende, ovviamente, dalle caratteristiche del bene, in particolare dal tempo di obsolescenza e dai presumibili oneri di manutenzione: è evidente che per un mobile, avente per sua natura un tempo di obsolescenza particolarmente lungo ed una modestissima necessità di manutenzione, il canone annuale di locazione, secondo una logica di mercato, non potrà che essere una modestissima frazione del prezzo d'acquisto.

Nel caso di specie, anche a volere accogliere il generosissimo parametro proposto dal consulente del pubblico ministero – il quale ha sostenuto che il canone di mercato non dovrebbe superare il 40% del prezzo d'acquisto – ed anche ammettendo (circostanza per nulla pacifica) che il contratto di noleggio abbia riguardato tutti i beni detenuti da Sicilia Service, e che tutti questi beni fossero nuovi (circostanza, per vero da escludere, dal momento che la gran parte di essi veniva acquistata da Trinacria



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

2001, dunque certamente di seconda mano) appare evidente l'assoluta sproporzione tanto del canone concordato, quanto del prezzo effettivamente corrisposto: il canone concordato, infatti, era addirittura superiore al valore d'acquisto dei mobili detenuti da Sicilia Service; il prezzo corrisposto era, comunque, notevolmente superiore al 40% del valore d'acquisto dei mobili detenuti da Sicilia Service (€ 68.504,35). In questa generosa prospettiva il prezzo effettivamente corrisposto sarebbe stato superiore al valore massimo di mercato di non meno di € 65.500,00.

Quota che aumenta sensibilmente facendo ricorso al più tecnico criterio proposto, incidentalmente, dall'altro consulente del pubblico ministero²⁵¹, il quale ha indicato come metodo di determinazione del canone di noleggio equo secondo valori di mercato, quello di adeguare il valore di acquisto in base ad un coefficiente di ammortamento – determinato secondo i criteri fissati con D.M. 31 dicembre 1988 e D.M. 28 marzo 1996²⁵² – nonché in base alla percentuale di ragionevole utile di impresa. Fissando quest'ultimo parametro nel 15% ed individuando il coefficiente di ammortamento nel 12% per i mobili (corrispondente a un tempo di obsolescenza di circa 8 anni) e nel 20% per le apparecchiature elettroniche (corrispondente ad un tempo di obsolescenza di cinque anni).

Nel caso di specie non è possibile distinguere analiticamente tra apparecchiature elettroniche e mobili oggetto del contratto di noleggio, sicchè, a titolo di approssimazione, si ipotizza una ripartizione di tali beni in misura eguale, sebbene, anche ad un esame superficiale, appaia evidente che la componente dei mobili sia preponderante. Così operando, e sempre ipotizzando che il noleggio abbia riguardato tutti i beni acquistati da Sicilia Service e che questi ultimi fossero nuovi, si otterrebbe un canone di noleggio orientativo pari a € 31.512,00 ($171.260,88 \times 16\% + 15\%$). In questa prospettiva, parimenti approssimativa, ma tecnicamente più corretta, la differenza tra l'importo posto a carico dell'Erario ed il ragionevole canone di mercato sarebbe pari a circa € 102.000,00.

Circostanza che vale anche con riferimento ai contratti del 2008. L'esorbitante canone complessivo fissato nei due contratti era addirittura pari a € 295.250,00, a fronte del quale veniva posto a carico dell'Erario l'importo di € 251.134,85. Alla data del 2/1/2008, come osservato, Sicilia Service, secondo la documentazione esibita dalla stessa, aveva acquistato beni mobili per un ammontare complessivo di € 251.175,01. L'assoluta esorbitante sproporzione tra importo posto a carico dell'Erario e ragionevole canone di mercato appare di assoluta evidenza sol che si abbia riguardo alla circostanza che l'importo posto a carico dell'Erario – nell'ipotesi che tutti i beni nella disponibilità della Sicilia Service siano stati oggetto dei noleggi – era pari al costo sostenuto da Sicilia Service per l'acquisto dei beni medesimi. La sproporzione può essere quantificata, secondo il parametro proposto dal primo consulente del pubblico ministero, in una cifra dell'ordine di € 150.664,00; secondo il più rigoroso criterio del secondo consulente, per quanto anch'esso approssimativo, in una cifra dell'ordine di € 205.000,00.

Come detto le fatture emesse da Sicilia Service a titolo di canone di noleggio sono state impiegate per giustificare le spese nei confronti dell'amministrazione regionale, in funzione dei progetti formati e approvati e finanziati. Ne discende che il maggiore costo è stato sostenuto mediante denaro pubblico di cui l'ARAM aveva la disponibilità. Conseguenza che le sovrappaccature sono state realizzate allo scopo di giustificare il movimento di denaro dalla ARAM alla Sicilia Service.

Tali attività, ovviamente, sono frutto di un'orditura dolosa, realizzata con lo scopo ultimo di distrarre le risorse pubbliche a beneficio di chi aveva il compito di gestirle: in tal senso è sufficiente os-

²⁵¹ Ci si riferisce al criterio adottato dall'ing. Dario Megna nelle consulenze relative agli immobili di via T. Cannizzaro, relativamente ai quali lo stesso ha proceduto anche alla stima del valore di noleggio degli arredi ivi presenti.

²⁵² Costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

servare che Sicilia Service, per le ragioni sopra ampiamente esposte (v. tra l'altro, § 7.10, § 7.10.1 e § 7.10.2) era univocamente riconducibile a Sauta Elio, il quale la gestiva per il tramite di prestanome e con la collaborazione di Lo Presti Natale e Galletti Stefano, utilizzando le risorse, in gran parte illecitamente conseguite, a beneficio proprio e del proprio nucleo familiare. Evidente, pertanto, che il costo esorbitante, sproporzionato ed estraneo ad ogni logica di mercato, non poteva essere il frutto di errori nella gestione dell'azienda, bensì di una specifica strategia impiegata per consentire l'arricchimento personale del Sauta a danno dell'ente di formazione dallo stesso amministrato e, conseguentemente, della Pubblica Amministrazione che forniva le risorse economiche.

Ne discende la sussistenza dei reati ipotizzati ai capi 2 e 3 della rubrica con riferimento ai contratti stipulati negli anni 2007 e 2008.

Ad analoga conclusione non può pervenirsi con riferimento ai contratti stipulati negli anni successivi. Il contratto di noleggio stipulato nel 2009 prevedeva un canone di € 40.000,00, non particolarmente distante da quello che dovrebbe essere il valore locativo di mercato di tutti i beni detenuti al tempo dalla Sicilia Service. I contratti successivi recano un canone di € 60.000,00, anch'esso non particolarmente distante dal valore di mercato. Pertanto, in assenza di una disamina analitica dei beni effettivamente oggetto del contratto di noleggio e, dunque, di una stima precisa del valore di mercato, non appare possibile pervenire ad un giudizio certo di responsabilità penale.

Dei reati di cui ai capi 2 e 3, nei termini sopra esposti, risponde, ovviamente, Sauta Elio, legale rappresentante di Aram, soggetto che aveva la disponibilità del denaro pubblico e che ha firmato i contratti di noleggio e disposto i pagamenti per l'ente di formazione; nonché, al tempo stesso, principale beneficiario dell'illecito arricchimento, in quanto gestore di fatto della Sicilia Service. Ne risponde il Lo Presti, il quale, assieme al Sauta, gestiva di fatto la Sicilia Service.

Così come ne risponde il Galletti che, come evidenziato al § 7.10.2 cui si rinvia, assieme al Sauta, si muoveva dietro lo schermo del Natoli. In particolare il Natoli ha sostenuto di essere stato amministratore di Sicilia Service quale prestanome del Galletti, limitandosi a seguire le direttive che da questi venivano impartite. Ha anche affermato di avere compiuto solo una piccola parte degli atti di gestione allo stesso formalmente riconducibili, atteso che la maggior parte dei contratti sarebbero stati predisposti a sua insaputa, mediante contraffazione della firma. Quest'ultima circostanza appare confermata dalla consulenza grafica disposta dal pubblico ministero. Tra l'altro il Natoli ha disconosciuto la firma presente sui contratti di noleggio sopra menzionati. L'affermazione appare veritiera, atteso che anche all'occhio inesperto le firme a nome Natoli Salvatore sui contratti del 1/3/2007 e del 2/1/2008 appaiono diverse dall'originale (oltre ad essere sensibilmente diverse tra loro).

Tali circostanze costituiscono un riscontro alla chiamata in correità operata dal Natoli, il quale ha indicato nel Galletti il reale gestore della Sicilia Service, atteso che solo colui che disponeva della documentazione della società poteva consentire la contraffazione di documenti commerciali impiegati dalla società medesima e funzionali all'accreditamento dei vari proventi illeciti. Tra l'altro il Galletti, oltre a detenere una quota del capitale sociale di Sicilia Service, era anche liquidatore di Trinacria 2001 s.r.l., in particolare colui che ha ceduto a Sicilia Service le attrezzature impiegate per i contratti di noleggio per cui è processo.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari**§ 13.5 Capo 5 – Noleggi di attrezzature da Napi Service a Aram (Pozzi, Sauta, Lo Presti)**

Tra la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza risultano tre contratti di noleggio stipulati tra il gennaio 2006 e l'aprile 2007 tra Na.Pi. Service, rappresentata da Pozzi Giuseppina, moglie di Lo Presti Natale, ed Aram, come al solito rappresentata da Sauta Elio.

Il primo contratto portava la data del 30.1.2006. Concerneva il noleggio di attrezzature destinate alla sede di Messina nell'ambito del progetto n.1999.IT.16.PO.01 1/2.04/7.2.4/087 "ArtNova", per il periodo 1/3/2006-30/6/2007 per un canone di € 46.800,00 oltre € 9.600,00 a titolo di oneri di manutenzione, iva inclusa.

A fronte di tale contratto venivano emesse le fatture nn. 5 del 02/05/2006 (per € 23.400,00), 6 del 02/05/2006 (per € 4.800,00), 17 del 14/06/2006 (per € 12.000,00), 11 del 23/02/2007 (per € 11.400,00) e 15 del 17/04/2007 (per € 4.800,00), i cui importi, come constatato dalla Guardia di Finanza, venivano interamente posti a carico dei finanziamenti regionali e appostati nel giornale per la registrazione delle operazioni contabili relativo al progetto formativo FSE n. 1999.IT.16.PO.011/2.04/7.2.4/087.

Un secondo contratto, costituente proroga del primo, recava la data del 27.4.2007. Concerneva il noleggio di attrezzature destinate sempre alla sede di Messina e sempre nell'ambito del progetto n. 1999.IT.16.PO.01 1/2.04/7.2.4/087 "ArtNova", per il periodo dal 1.7.2007 al 30.9.2007 per un canone di € 7.200,00 iva inclusa, a fronte del quale veniva emessa la fattura n. 18 del 27/4/2007 (per € 7.200,00), il cui importo veniva parimenti posto a carico del finanziamento regionale e registrato nell'apposito giornale relativo al progetto.

Un terzo contratto recava la data del 20.9.2006. Concerneva il noleggio di attrezzature destinate alle sedi di Messina, Catania ed Agrigento per il periodo decorrente dal 10/11/2006 e per un ammontare di € 34.095,00 iva inclusa, con riferimento al progetto IF2006H0305.

A fronte di detto contratto venivano emesse le fatture nn. 32 del 10/11/2006 (per € 10.000,00), 10 del 20/02/2007 (per € 19.000,00) e 36 del 16/07/2007 (per € 5.095,00), il cui importo veniva posto per intero a carico dei finanziamenti regionali e registrato nel corrispondente giornale per la registrazione delle operazioni contabili relativo al progetto formativo IF2006H0305.

Allo scopo di documentare la disponibilità dei beni oggetto di noleggio venivano esibite e consegnate al personale della Guardia di Finanza fatture documentanti l'acquisizione di beni che di seguito si riepilogano:

n.	data	fornitore	importo iva inclusa	totale parziale
246	2/2/06	PC Service	9.181,58	9.181,58
264/V	8/5/06	Plain Assistance	12.510,80	
266/V	9/5/06	Plain Assistance	2.430,18	
285/V	18/5/06	Plain Assistance	240,00	
498/V	2/10/06	Plain Assistance	989,81	
1011	10/11/06	Parrino Antonio	18.900,00	44.252,37
105	29/12/06	A&M Office	9.105,60	

Richiamando le considerazioni di cui al precedente paragrafo appare evidente che il contratto del 30/1/2006 riguardava operazioni almeno in gran parte inesistenti. Invero alla data di avvio della fornitura, l'1/3/2006, NaPi Service non disponeva di attrezzature in quantità sufficiente a soddisfare la previsione contrattuale: a fronte di un canone convenuto di € 56.400,00 per quindici mesi, Napi disponeva di attrezzature per un valore d'acquisto non superiore a € 9.181,58. evidente che, quand'anche la poca merce sia stata effettivamente consegnata, il canone praticato sarebbe assolutamente abnorme e incom-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

patibile con qualunque logica di mercato, tale da generare profitti illeciti per un ammontare di non meno di € 54.000,00.

Considerazioni analoghe vanno formulate con riferimento al contratto del 20/9/2006. Alla data della consegna, prevista per il 10/11/2006, NaPi, secondo la documentazione esibita dagli stessi rappresentanti della società, disponeva di beni per un valore di acquisto non superiore a € 44.252,37. Dando per ammesso che il contratto ancora in corso del 30/1/2006 avesse assorbito tutti i beni disponibili a tale data, residuavano, per il contratto del 10/11/2006, beni per un valore d'acquisto pari a € 35.070,79. a fronte di tali beni veniva convenuto un canone di noleggio, oggettivamente esorbitante, pari a € 34.095,00, cioè praticamente pari al valore d'acquisto dei beni asseritamente disponibili. Evidente, dunque, l'assoluta ed oggettiva sproporzione. Per beni aventi un simile valore d'acquisto, seguendo i criteri enunciati nel precedente paragrafo, il canone di noleggio annuale non avrebbe dovuto essere superiore a € 14.028,00 secondo la più generosa tesi; a € 6.452,00 secondo il criterio più tecnico.

In entrambi i casi appare evidente l'assoluta ed ingiustificata proporzione. Avuto riguardo ai rapporti esistenti tra Sauta e Lo Presti, quali sopra ampiamente descritti, deve ritenersi che tale assoluta sproporzione sia frutto dell'intento criminoso di giustificare l'appropriazione delle risorse pubbliche di cui Aram aveva la disponibilità.

La condotta è ascrivibile al Sauta, quale gestore dell'Aram che aveva la disponibilità delle risorse pubbliche; alla Pozzi, quale formale amministratore di NaPi Service. Infine al Lo Presti. Come ammesso da quest'ultimo in sede di interrogatorio, infatti, la gestione della NaPi era in realtà riconducibile a sé stesso, costituendo la moglie poco più che una prestanome.

Il fatto è stato contestato, contraddittoriamente, in termini di truffa. Contraddittoriamente perché analoga condotta è stata qualificata ai capi 2 e 3 in termini di peculato. Per le ragioni esposte al § 2.1 deve reputarsi che proprio quest'ultima sia la qualificazione corretta. La circostanza potrebbe assumere rilevanza sotto il profilo della eventuale prescrizione. Tuttavia, in caso di peculato, il termine prescrizione decorrerebbe dalle singole operazioni di distrazione e non sarebbe, ad oggi, interamente decorso avuto riguardo alla pena edittale. Il termine, tuttavia, non sarebbe decorso neanche nel caso si ritenesse di dovere qualificare la condotta in termini di truffa aggravata. Infatti, in tal caso, il termine decorrerebbe dal perfezionamento della condotta fraudolenta, cioè dal momento della esibizione della documentazione agli organi regionali e dalla conseguente approvazione del rendiconto, di epoca notevolmente successiva a quella dei pagamenti.

La relativa condotta è correttamente posta a carico degli indagati Pozzi, Sauta, Lo Presti: il Sauta in quanto amministratore di Aram, soggetto che aveva il potere di disporre del denaro affidato a detta società. La Pozzi in quanto formalmente legale rappresentante di NaPi Service, soggetto che ha materialmente firmato i contratti di noleggio. Il Lo Presti in quanto gestore di fatto della società, come sostanzialmente ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio di garanzia.

§ 13.6 Capo 4 – Noleggio di un veicolo da Napi Service a Aram (Lo Presti, Sauta)

Dalla documentazione acquisita, è emerso che in data 31/12/2010 Napi Service acquistava presso la Digitaltec di Francesco Spidalieri l'autoveicolo Fiat Scudo targa BY504JZ al prezzo di € 2.400,00 iva inclusa.

Il successivo 1/7/2011 Napi Service, rappresentata da Lo Presti Natale, noleggiava il medesimo veicolo all'Aram, rappresentata da Sauta Elio, per un canone di € 750,00 mensili iva inclusa per il pe-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

riodo 1/7/2011-31/12/2011. Contratto che veniva riproposto il 24/9/2012 tra le stesse parti, al canone di € 750,00 oltre iva al mese, per il periodo 24/9/2012-1/5/2013.

A fronte dei contratti venivano emesse le fatture: n. 135 del 16/09/2011 per € 2.250,00; n. 174 del 02/11/2011 per € 2.250,00; n. 7 del 02/02/2012 per € 750,01. Per un ammontare complessivo di € 5.250,01.

Non è noto se l'esorbitante canone di noleggio (avuto riguardo al valore irrisorio del veicolo) sia stato posto a carico dei progetti formativi e se tale costo sia stato approvato. Allo stato, pertanto, per quanto appaia probabile la sussistenza della condotta illecita contestata, la stessa non può ritenersi provata neppure in termini di gravità indiziaria.

§ 13.7.1 I contratti di pulizia

Tra le spese finanziate per lo svolgimento dei corsi formativi vi sono quelle relative alla pulizia dei locali. Come riscontrato dalla Guardia di Finanza nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2009 la regione Siciliana erogava all'ARAM in relazione alla voce "altro pulizie" l'esorbitante importo complessivo di € 345.600,00 così ripartito:

- IF2007C0136 € 54.000,00;
- IF2007A0008 € 35.200,00;
- IF2007D0002 € 8.000,00;
- IF2007B0257 € 18.000,00;
- IF2008A0014 € 27.284,11;
- IF2008B0166 € 20.715,86;
- IF2008C0227 € 67.200,03;
- IF2009B0166 € 20.715,77;
- IF2009C0227 € 67.200,08;
- IF2009A0014 € 27.284,15.

§ 13.7.1 Capo 7 – I contratti di pulizia tra Trinacria s.r.l. e Aram (Sauta, Feliciotto)

Con contratto datato 2/1/2006 Aram, rappresentata come di consueto da Sauta Elio, appaltava a Trinacria s.r.l., rappresentata da Feliciotto Graziella, moglie del Sauta, i servizi di pulizia relativi alle sedi formative di Messina viale P. Umberto 89, Catania via XX settembre 11, Palermo via Castellana 110, Agrigento via Imera 139. Il tutto al canone mensile di € 8.000,00 oltre IVA. A fronte di tale contratto venivano emesse due fatture per un ammontare complessivo di € 112.800,00 e, segnatamente: la fattura n. 6 del 6/10/2006 per l'importo di €. 86.400,00 con la causale "Vs. dare per i servizi di pulizia delle Vs. sedi formative dal 02/01/06 al 30/09/06 come da contratto del 02/01/2006"; la fattura n. 8 del 29/12/2006 per l'importo di €. 28.800,00 e con la causale "Vs. dare a saldo dei servizi di pulizia delle Vs. sedi formative dal 01/10/2006 al 31/12/2006 come da contratto del 02/01/2006". Importi che, come verificato dal personale della Guardia di Finanza, risulterebbero parzialmente posti a carico dei finanziamenti erogati per i progetti formativi. Invero le fatture in questione sarebbero registrate per un ammontare complessivo di € 61.306,36 nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2006A0021, IF2006C0203, IF2006B0141 e per un importo pari ad € 3.876,92 nel giornale del progetto formativo IF2006H0305.

Va evidenziato che in sede di accesso della Guardia di Finanza venivano rinvenute ulteriori due fatture, la n. 1 del 13/6/2006 e la n. 2 del 13/6/2006 per l'importo complessivo di €. 25.000,00, asseri-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

tamente per acconti relativi a servizi di pulizia, la prima relativamente al progetto Art Nova ed al contratto del 1/10/2005, la seconda relativamente al progetto Agro Alimentare ed al contratto parimenti del 1/10/2005. Entrambi detti contratti non sono stati né esibiti, né rinvenuti, così come le fatture non venivano riscontrate nei giornali per le registrazioni delle operazioni contabili relativi ai predetti progetti formativi.

In base alle verifiche della Guardia di Finanza, come evincibile dai modelli "770 Semplificato - dati certificazioni lavoro dipendente e assimilati", Trinacria 2001 s.r.l., per l'anno 2006, avrebbe sostenuto una spesa complessiva pari a € 32.826,00 per n. 5 dipendenti.

Pertanto, a fronte di fatture emesse nei confronti di Aram nel corso dell'anno 2006 per un ammontare complessivo pari a € 140.200,00 (di cui quanto meno € 65.183,28 posti a carico di finanziamenti regionali) asseritamente per contratti di pulizia, Trinacria 2001 sosteneva spese per lavoratori dipendenti per non più di € 32.826,00. Ammesso che tutti i lavoratori in questione siano stati impiegati per lo svolgimento dei servizi di pulizia, e considerato che per tale attività il costo di produzione assolutamente preponderante è rappresentato dalla forza lavoro, in virtù dei contratti con Aram, Trinacria avrebbe avuto una redditività ipotetica, assolutamente inverosimile, dell'ordine di circa il 300%. Calcolata tale redditività sull'importo risultato posto a carico dei finanziamenti regionali, questa sarebbe comunque pari al 100%, atteso che per ogni euro di costo si sarebbero registrati ricavi per il doppio.

Appare, dunque, palese che il costo del servizio di pulizia, ammesso che lo stesso sia stato effettivamente reso, è stato sovradimensionato allo scopo di consentire la distrazione di risorse pubbliche delle quali l'Aram aveva la disponibilità. Il profitto illecito può essere stimato nell'ordine di non meno di € 20.000,00.

Come più volte evidenziato una simile esagerata rappresentazione di costi non può essere conseguenza di una mera improvvida gestione: infatti le parti contrattuali, in realtà, sono riconducibili alla medesima persona dal momento che la legale rappresentante della Trinacria 2001 s.r.l. era la moglie del Sauta. Del resto non risulta che Aram abbia condotto alcuna indagine di mercato prima di addivenire al contratto con Trinacria 2001, o che abbia acquisito eventuali preventivi indipendenti.

Sussiste, dunque; il reato descritto al capo 7) della rubrica, del quale rispondono il Sauta (legale rappresentante di Aram che ha sottoscritto il contratto e disposto l'erogazione degli importi, e che ha beneficiato, per il tramite della moglie e di Trinacria 2001 delle somme distratte) e la Feliciotto (che quale legale rappresentante di Trinacria ha sottoscritto il contratto ed ha beneficiato del profitto conseguente alla maggiorazione dei costi).

§ 13.7.2 Capo 6 – I contratti di pulizia tra Napi Service e Aram (Pozzi, Sauta, Lo Presti)

Con analoga procedura, mediante contratto datato 2/1/2007, Aram, sempre rappresentata da Sauta Elio, appaltava a NaPi Service, rappresentata da Pozzi Giuseppina (come detto moglie di Lo Presti Natale), il servizio di pulizia per l'anno 2007 dei locali delle 5 sedi di svolgimento delle attività formative dell'A.R.A.M. finanziate dalla Regione Siciliana Assessorato Lavoro nell'ambito del PROF annualità 2007 e precisamente: 1) Sede formativa di Messina Viale Principe Umberto n° 89; 2) Sede formativa di Villafranca Via Nazionale; 3) Sede formativa di Catania Viale XX Settembre n° 11; 4) Sede formativa di Palermo Via Castellana n° 110; 5) Sede formativa di Agrigento Via Imera n° 139. Il tutto al non indifferente prezzo di € 8.000,00 mensili oltre iva.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

A fronte di tale contratto venivano emesse sei fatture per un ammontare complessivo di € 115.200,00, in particolare: fattura n. 38 del 01/08/2007 di Euro 9.600,00, fattura n. 39 del 01/08/2007 di Euro 9.600,00; fattura n. 40 del 01/08/2007 di Euro 9.600,00; fattura n. 58 del 02/11/2007 di Euro 9.600,00, fattura n. 1 del 02/01/2008 di Euro 57.600,00, fattura n. 15 del 21/02/2008 di Euro 19.200,00. Tali fatture venivano registrate per l'intero importo, ripartito pro quota, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2007A0008, IF2007C0136, IF2007D0002 e IF2007B0257.

Simile contratto veniva riproposto per il successivo 2008.

Invero con contratto datato 2/1/2008 tra le medesime parti venivano appaltati i servizi di pulizia dei locali delle sedi di svolgimento delle attività formative dell'A.R.A.M. finanziate dalla Regione Siciliana Assessorato Lavoro nell'ambito del PROF annualità 2008 e precisamente: 1) Sede formativa di Messina Viale Principe Umberto n° 89; 2) Sede formativa di Catania Viale XX Settembre n° 11; 3) Sede formativa di Palermo Via Castellana n° 110. Benchè le sedi si riducessero di numero, il prezzo dell'appalto restava invariato in € 8.000,00 oltre iva mensili.

A fronte di detto contratto venivano emesse sette fatture per un ammontare complessivo di € 115.200,00, segnatamente: fattura n. 37 del 17/04/2008 di Euro 38.400,00; fattura n. 48 del 13/05/2008 di Euro 9.600,00; fattura n. 80 del 14/07/2008 di Euro 9.600,00; fattura n. 89 del 13/08/2008 di Euro 19.200,00; fattura n. 96 del 15/09/2008 di Euro 9.600,00; fattura n. 99 del 01/10/2008 di Euro 9.600,00; fattura n. 125 del 03/11/2008 di Euro 19.200,00.

I relativi importi venivano posti a carico del finanziamento pubblico, infatti tutte le fatture risultano registrate, per l'intero importo, ripartito pro quota, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2008C0227, IF2008A0014 e IF2008B0166.

Infine la proficua operazione veniva ripetuta per l'anno 2009.

Con contratto datato 2/1/2009 intercorso tra i medesimi soggetti venivano appaltati i servizi di pulizia dei locali delle sedi di svolgimento delle attività formative dell'A.R.A.M. finanziate dalla Regione Siciliana Assessorato Lavoro nell'ambito del PROF annualità 2009 e precisamente: 1) Sede formativa di Messina Viale Principe Umberto n° 89 e Via Pascoli; 2) Sede formativa di Catania Viale XX Settembre n° 11; 3) Sede formativa di Palermo Largo Val di Mazzara n° 4. Il prezzi veniva confermato in € 8.000,00 oltre iva mensili.

A fronte di detto contratto venivano emesse cinque fatture per un ammontare complessivo di € 115.200,00, segnatamente: fattura n. 9 del 20/04/2009 di Euro 28.800,00, fattura n. 32 del 07/07/2009 di Euro 28.800,00; fattura n. 47 del 07/08/2009 di Euro 19.200,00; fattura n. 59 del 30/09/2009 di Euro 19.200,00; fattura n. 93 del 03/11/2009 di Euro 19.200,00.

Anche in questo caso i relativi importi venivano posti a carico del finanziamento pubblico: infatti tutte le fatture risultano registrate, per l'intero importo, ripartito pro quota, nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili dei progetti formativi IF2009B0166, IF2009A0014 e IF2009C0227.

A tali contratti se ne aggiungevano ulteriori e paralleli tra le medesime parti, in relazione ai quali venivano riscontrate una serie di fatture.

Un contratto del 18/1/2006 in relazione al quale veniva riscontrata la fattura n. 25 dell'11/06/2007 di Euro 12.000,00.

Un contratto del 2/10/2006 in relazione al quale venivano riscontrate le fatture nn. 55 del 22/10/2007 per € 12.000,00 e 16 del 21/02/2008 per € 6.000,00, solo la prima delle quali era posta a